

Spett.le

**FSBA Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato**

Via Santa Croce in Gerusalemme, 63

00185 ROMA

Inviata via pec a [fondofsba@pec.it](mailto:fondofsba@pec.it)

**Oggetto: presentazione domanda per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale.**

La /il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Titolare/legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

cap \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

esercente attività di panificazione e applicante il CCNL siglato da Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri e Affini (FIPPA), ASSOPANIFICATORI FIESA CONFESERCENTI, FLAI CGIL, FAI CISL E UILA UIL,

**PREMESSO**

che l'impresa rappresentata - intendere accedere alle prestazioni di integrazione salariale previste dal D.L. n. 18 del 17.03.2020;

che l'articolo 19, comma 6 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 ha inteso affidare ai fondi di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, l'obbligo di garantire agli aventi diritto l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale ai datori di lavoro istanti, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID 19, ponendo un onere finanziario a carico del Bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020;

che l'assegno ordinario deve essere corrisposto a prescindere dal vincolo associativo e dall'adesione al fondo, su richiesta del datore di lavoro operante nel settore a cui il fondo si riferisce, in quanto il legislatore ha scelto di destinare risorse a protezione dei lavoratori dei settori afferenti a tali fondi;

che il fondo di riferimento per l'impresa rappresentata è FSBA , in quanto la stessa è assegnataria di codice autorizzativo INPS "7B", presupposto indicato nella circolare INPS n. 47/2020 del 28 marzo 2020 al punto d.1.1);

che l'impresa rappresentata ha di conseguenza proposto a FSBA richiesta di erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale;

che la circolare INPS n. 47/2020 del 28 marzo 2020, al punto d.1.1), ha preso posizione in modo inequivocabile prevedendo che per ottenere la prestazione non rilevi se l'azienda sia o meno stata iscritta

o in regola con il versamento della contribuzione al fondo, di conseguenza esonerando l'impresa rappresentata dalla corresponsione di qualsivoglia contribuzione a FSBA;

tanto premesso

PRECISA CON LA PRESENTE COMUNICAZIONE

che con la richiesta a FSBA, effettuata attraverso lo specifico portale, di erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale COVID 19 attuale, nonché di eventuali rinnovi e/o proroghe, non si è inteso e non si intende instaurare alcun vincolo associativo, né tanto meno aderire al sistema della bilateralità di EBNA e dei relativi enti bilaterali territoriali;

che l'eventuale accordo sindacale richiesto obbligatoriamente per il perfezionamento della suddetta prestazione non costituisce espressione di adesione alla bilateralità di EBNA e dei relativi enti bilaterali territoriali;

che l'eventuale pagamento di somme che, su richiesta di FSBA, dovesse essere effettuato dall'impresa rappresentata, avverrebbe con la più ampia richiesta di riserva di ripetizione di quanto pagato.

....., .....

Firma